



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Comune di LONIGO

Provincia di Vicenza

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio
Comunale n. 22
del 28/04/2022**



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lonigo della Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.1 comma 639 e seguenti della legge n.147/2013.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal decreto legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Il soggetto obbligato è individuato nel soggetto che ha presentato la dichiarazione TARI o, in mancanza, nel soggetto intestatario della scheda di famiglia risultante dall'Anagrafe del Comune per le utenze domestiche e, per le utenze non domestiche, nel soggetto legalmente responsabile dell'attività. In caso di decesso dell'utente obbligato, gli eredi, quali possessori, sono obbligati in solido.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso,



considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno due utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative (aree sulle quali si svolgono una o più fasi dell'attività dell'impresa), che non hanno destinazione accessoria o pertinenziale a locali soggetti a prelievo, la cui superficie insiste nel territorio comunale, occupate o detenute, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggette alla TARI, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia. Presentano tali caratteristiche:
 - a. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, legnaie interne o esterne, pollai domestici, fienili;
 - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - c. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d. superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - e. locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - g. superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - h. le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - i. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - j. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - k. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - l. impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - m. locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;
 - n. locali ed aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

-
- o. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - p. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, o della TAR SU, di cui al Capo 3° del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Nei distributori di carburante sono di regola assoggettati a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq per colonnina di erogazione.



ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, in particolar modo, soggetti a tariffa:
 - a. le superfici dove avviene la lavorazione industriale. Sono invece soggette al tributo le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie; oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche alla porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, la parte di superficie dei magazzini impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Resta, pertanto, esclusa dalla detassazione la porzione di superficie dei depositi di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione o destinata alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;
 - b. le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti speciali: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili. Sono invece assoggettabili al tributo le superfici che producono rifiuti urbani quali abitazioni, uffici, locali e aree destinate ad attività di ristorazione e ricettive ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della tariffa;
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

	categoria di attività	% di abbattimento della superficie
a	ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	35%
b	lavanderie a secco e tintorie non industriali	45%
c	officine per riparazione auto, moto, macchine agricole e gommisti	45%
d	elettrauto	45%
e	caseifici, cantine vinicole e simili	80%
f	autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
g	officine di carpenteria metallica	45%
h	tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	45%
i	laboratori fotografici e eliografie	35%
l	allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	35%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 1 lettera a), dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

4. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 del Codice Civile.

ART.8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte ed è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, in conformità al piano economico finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 11

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.



ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile):
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata su denuncia dell'utente sulla base dell'attività prevalentemente svolta, o in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, quando la destinazione prevalente della superficie non corrisponda all'attività svolta.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinata ad una qualsivoglia attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà classificata nella specifica categoria 8a di cui all'allegato A del presente Regolamento.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare, o dei nuclei familiari, risultanti all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, frequentazione di corsi di studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle verifiche effettuate.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e vengono considerate abitazione a disposizione.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

-
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART.17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza domestica, effettuata da soggetti che vi acquisiscono la residenza si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica, salvo possibilità per il contribuente di fornire idonea documentazione comprovante una diversa decorrenza.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale per un'utenza non domestica si presume dalla data di inizio attività comunicata al Registro delle imprese, salvo possibilità per il contribuente di fornire idonea documentazione comprovante una diversa decorrenza.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31 decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono, di regola, conteggiate a conguaglio.

ART.18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 200 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica al punto in cui vengono effettivamente raccolti i rifiuti.



ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 1. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 %.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PARTE ORGANICA

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica, sia alla quota fissa che alla quota variabile, una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. Chi usufruisce della riduzione di cui al presente comma può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa e gusci di conchiglie.
2. Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 23, 24 e 27, alle convivenze e comunità, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici nel luogo di produzione, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica alla quota variabile una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. Tale denuncia ha effetto dalla data di presentazione o, in caso di acquisto di composter, dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza. Chi usufruisce della riduzione di cui al presente comma può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa e gusci di conchiglie.
3. La dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio dovrà contenere l'accettazione a consentire l'accesso, da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti, ai luoghi al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione



ART. 22

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per utenze domestiche occupate da nuclei familiari composti soltanto da una o due persone, entrambe di età non inferiore a 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di imposta, con reddito complessivo (esclusa la rendita catastale prodotta dalla eventuale proprietà dell'abitazione principale e sue pertinenze) al di sotto del "reddito minimo vitale" comprendente le maggiorazioni di legge, e che occupano, stabilmente, locali principali ed accessori destinati ad uso abitazione, appartenenti ad una categoria catastale da A2 a A6;
 - b) riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per le istituzioni scolastiche non comprese nella disciplina di cui all'art. 33bis del decreto-legge 248/2007, convertito dalla legge 31/2008.
 - c) riduzione del 15% per locali occupati da enti o istituti di ricovero per anziani o soggetti disabili;
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni di cui i commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.



ART. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, mentre resta dovuta la quota fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere comunicata al Comune, a mezzo PEC, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza immediata.



4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

ART. 25

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica sulla parte variabile, nelle percentuali indicate nella tabella seguente, e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al D.P.R. 158/99. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.

Ammontare dei rifiuti avviati al riciclo	% riduzione tariffa
dal 10 fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	15
dal 25 al 50% dei rifiuti totali prodotti	30
dal 50 al 75% dei rifiuti totali prodotti	40
oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	50

4. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nel caso in cui il riciclo riguardi rifiuti da imballaggio in carta e cartone di cui al codice CER 150101, viene concessa una riduzione pari a €. 27,00 a tonnellata avviata al riciclo. In caso di riciclo sia di rifiuti di cui al codice CER 150101 che di quelli disciplinati al comma precedente, le percentuali di riduzione di cui al comma 3 si applicano sulla parte variabile dell'importo dovuto, al netto della riduzione spettante per il codice CER 150101.



-
5. Per gli anni successivi, all'importo richiesto al contribuente, potrà essere applicata la riduzione concessa nell'anno precedente, salvo conguaglio in positivo o in negativo che verrà effettuato alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui tale documentazione non dovesse essere presentata entro il termine utile, le riduzioni di cui al presente articolo vengono revocate per l'anno di riferimento e l'ufficio provvederà al recupero della riduzione concessa.

Art. 26

RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO LA CESSIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di Enti pubblici nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica solo sulla quota variabile della tariffa, ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta (proveniente dalla superficie assoggettata a tassazione per le attività di vendita all'ingrosso/dettaglio) rispetto al valore della produzione specifica individuata con il kd della categoria di appartenenza, moltiplicata per la superficie assoggettata a tassazione, nei limiti del quantitativo massimo di produttività dato dal kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 40% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di



riferimento, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti agli Enti di cui al comma 2 del presente articolo, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatari (documentazione prevista all'art 16 comma 5 della legge 166/2016).

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 27

RIDUZIONE ESERCIZI "NO SLOT"

1. Il Comune riconosce una riduzione agli esercenti di esercizi commerciali, alle attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT";
2. La riduzione della tassa complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, alle utenze in regola con il pagamento negli anni precedenti della tassa dei rifiuti (TARSU- TARES e TARI), sarà del:
 - a. 15% per 3 anni a favore di coloro che, pur in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT"; la presente riduzione non si applica a coloro che non hanno provveduto ad installare gli apparecchi di cui sopra entro la data di approvazione del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici da gioco (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 15/06/2016) e che sono ubicati in un raggio di 500 mt dai siti sensibili identificati nel sopra richiamato regolamento;
 - b. 50% per 3 anni a favore di coloro che provvedono a rimuovere gli apparecchi slot machine, videolottery, o apparecchi con vincita in denaro e fanno richiesta di essere inseriti nel pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "BAR NO SLOT";
3. La riduzione viene concessa a seguito presentazione di apposita istanza, da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, e avrà decorrenza dalla data di presentazione nel caso a) di cui al presente articolo, o dalla data di effettiva dismissione delle apparecchiature nel caso b) del presente articolo, nel qual caso dovrà essere corredata della documentazione che ne prova la rimozione. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente.
4. L'eventuale successiva installazione degli apparecchi di cui sopra dovrà essere comunicata entro 30 giorni dall'installazione, dovrà essere corredata della documentazione che ne prova l'installazione, e comporterà la cessazione dell'agevolazione dalla data di effettiva installazione delle apparecchiature.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART. 28

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la misura massima complessiva non può superare il 70%.

ART. 29

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Non si dà corso a tassazione per importi inferiori a €. 5,00.
10. Per manifestazioni, sagre, feste popolari, ecc., possono essere stabilite tariffe straordinarie giornaliero o a partecipazione all'evento, determinate sulla base dei costi afferenti il servizio di raccolta rifiuti svolto.

ART. 30

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.



ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, se corrispondenti alle risultanze anagrafiche.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. recapito postale o di posta elettronica.
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Per le utenze domestiche che acquisiscono la residenza nel Comune di Lonigo o che, già ivi residenti, effettuano un cambio di abitazione all'interno dello stesso, la dichiarazione TARI è sostituita dalla dichiarazione di residenza già presentata presso l'Anagrafe del Comune. Qualora dalla dichiarazione di residenza resa al competente settore Anagrafe non sia possibile ricavare con esattezza tutti gli elementi per la corretta individuazione della base imponibile, l'Ufficio competente invita il contribuente alla presentazione della dichiarazione.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo,
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile;
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. recapito postale o di posta elettronica;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. Per le utenze non domestiche costituite dalle attività produttive tenute alla presentazione della Scia ex DPR n. 160/2010 in occasione dell'inizio attività, variazione, subentro, cessazione, la dichiarazione TARI è sostituita dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Qualora la Segnalazione Certificata inizio attività presenti incertezze su aspetti rilevanti ai fini dell'individuazione della



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

base imponibile TARI, l'ufficio competente invita il contribuente a fornire le informazioni integrative necessarie.

7. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
9. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dell'immobile.
10. La dichiarazione cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree, presentata oltre il termine di cui al precedente comma, produce effetto dalla data della sua presentazione, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Costituisce idonea prova di cessazione:
 - a. l'assolvimento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente, qualora dalla dichiarazione tardiva di cessazione emergano i dati e del proprietario dell'immobile e gli identificativi catastali dello stesso;
 - c. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
11. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali. La stessa può essere spedita per posta ordinaria, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., inviata in via telematica ordinaria o con posta certificata, allegando, in ogni caso, copia del documento di riconoscimento del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' possibile la presentazione delle denunce in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.

ART. 32

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino una incongruenza riguardante elementi che influiscono sul calcolo della tassa può essere presentata apposita istanza di autotutela al Comune a cura dei contribuenti interessati.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate da riscuotersi, di norma, la prima nel primo semestre e l'ultima nel secondo semestre dell'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 33

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 36 comma 8 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

ART. 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 35

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese procedurali e di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Il Comune, con apposito atto deliberativo e relativo regolamento, può stabilire che una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo a seguito delle attività di accertamento dell'imposta municipale propria, non superiore al 5%, e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente, sia destinato ad apposito fondo incentivante. Tale fondo è previsto e disciplinato dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART. 36

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 471/97, così come disposto dall'art. 1 comma 695 della legge n. 147/2013. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In caso di tardivo versamento, effettuato oltre i termini per poter usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, e prima che sia iniziata l'attività di verifica da parte dell'Ufficio Tributi, si applica la sanzione per omesso versamento ridotta del 50%.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme, a credito o a debito di importa per il contribuente, si applicano gli interessi al tasso legale aumentato dello 0,25% annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, tra cui le procedure, di cui al D.P.R. n. 602/1973.

ART. 38

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. In considerazione del fatto che all'interno dell'Ente non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce di



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

individuare quale struttura responsabile dell'esame e dell'analisi del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, l'ufficio Tributi nella persona del Funzionario Responsabile.

ART. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 40

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Indice generale

ART. 1.....	2
PRESUPPOSTO.....	2
ART. 2.....	2
DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....	2
ART. 3.....	2
SOGGETTI PASSIVI.....	2
ART. 4.....	2
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	2
ART. 5.....	3
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	3
ART. 6.....	4
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	4
ART. 7.....	5
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	5
ART.8.....	6
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	6
ART. 9.....	7
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	7
ART. 10.....	7
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
ART. 11.....	7
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	7
ART. 12.....	8
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	8
ART. 13.....	8
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 14.....	8
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	8
ART. 15.....	9
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	9
ART. 16.....	9
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
ART.17.....	10
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	10
ART.18.....	10
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
ART. 19.....	10
ZONE NON SERVITE.....	10
ART. 20.....	11
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 21.....	11
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PARTE ORGANICA.....	11
ART. 22.....	12
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	12
ART. 23.....	12
ALTRE AGEVOLAZIONI.....	12
ART. 24.....	13
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	13
ART. 25.....	14
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO.....	14
Art. 26.....	15



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO LA CESSIONE DI ECCEденZE ALIMENTARI	15
ART. 27	16
RIDUZIONE ESERCIZI "NO SLOT"	16
ART. 28	17
CUMULO DI RIDUZIONI.....	17
ART. 29	17
TRIBUTO GIORNALIERO	17
ART. 30	17
TRIBUTO PROVINCIALE.....	17
ART. 31	18
DICHIARAZIONE TARI.....	18
ART. 32	19
RISCOSSIONE	19
ART. 33	20
RIMBORSI E COMPENSAZIONE	20
ART. 34	20
FUNZIONARIO RESPONSABILE	20
ART. 35	20
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	20
ART. 36	22
SANZIONI ED INTERESSI.....	22
ART. 37	22
RISCOSSIONE COATTIVA	22
ART. 38	22
CONTENZIOSO	22
ART. 39	23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART. 40	23
NORME FINALI E DI RINVIO	23
ART. 41	23
ENTRATA IN VIGORE	23



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02	Cinematografi, teatri
03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Autosaloni, esposizioni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
08a	Unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico
09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici
12	Banche e istituti di credito, studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club